

Li, 30/07/2004

Alle Imprese che applicano il
CCNL MECCANICA ARTIGIANATO

C.C.N.L. SETTORE METALMECCANICA ARTIGIANATO
RINNOVO DEL 23 LUGLIO 2004

In data 23 luglio 2004, tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di categoria Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil è stato raggiunto un accordo contrattuale riguardante il settore Metalmeccanico ed Installazione Impianti Artigianato. Si tratta di un nuovo accordo di settore stipulato nel comparto artigiano, secondo i contenuti della recente intesa interconfederale del 3 marzo 2004, sottoscritta dalle associazioni artigiane e da Cgil, Cisl e Uil, in data 17 marzo 2004. Considerato che il c.c.n.l. per i dipendenti di imprese artigiane del settore metalmeccanico ed installazione impianti era scaduto in data 30 giugno 2000 e che in virtù dell'accordo sindacale 15 gennaio 2003 le retribuzioni erano state "adeguate" fino al 31 marzo 2002, si è, a seguito dell'intesa sindacale in oggetto, definito quanto di seguito specificato.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Con decorrenza **1 luglio 2004 e 1 gennaio 2005** i minimi retributivi del settore metalmeccanico ed installazione impianti avranno i seguenti aumenti, differenziati per livello retributivo:

livelli	Aumenti 1 luglio 2004	Aumenti 1 gennaio 2005	Aumenti totali
1	54,25	36,16	90,41
2	50,48	33,66	84,14
2 bis	47,50	31,67	79,17
3	45,61	30,40	76,01
4	43,13	28,75	71,88
5	41,61	27,74	69,35
6	39,76	26,50	66,26

N.B.: l'accordo prevede la possibilità, considerati i tempi di rinnovo, di corrispondere la prima rata con la mensilità di agosto, unitamente alla mensilità arretrata di luglio.

Eventuali aumenti corrisposti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali **possono essere assorbiti** dagli incrementi retributivi riportati nella precedente tabella.

UNA - TANTUM

Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo contrattuale (23 luglio 2004), deve essere riconosciuta una cifra "una tantum", a copertura del periodo di "vuoto contrattuale" (**1 aprile 2002 - 30 giugno 2004**). Gli importi forfetari sono pari a **440,00 €** per operai, intermedi, impiegati e a **308,00 €** per gli apprendisti. Tali importi sono da corrispondersi in **due rate di pari valore**:

- ▶ **la prima, unitamente alle retribuzioni relative al mese di novembre 2004;**
- ▶ **la seconda, unitamente alle retribuzioni relative al mese di maggio 2005.**

Gli importi lordi di cui sopra sono da corrispondersi integralmente per le imprese che nel periodo 1 aprile 2002 - 30 giugno 2004 **non hanno** corrisposto l'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.).

Viceversa, vengono previsti dei valori di una tantum ridotti nei casi di:

- a) **corresponsione dell'i.v.c. nel periodo soprarichiamato;**
- b) **eventuali accordi tra azienda e lavoratori che hanno previsto la corresponsione di acconti sui futuri aumenti contrattuali, nel periodo in cui il c.c.n.l. era scaduto.**

In questa seconda ipotesi **b)**, dall'una - tantum possono essere detratti importi (derivanti dalla somma di a) più b)) fino ad un tetto massimo di **340,00 €** per gli operai, intermedi, impiegati e di **238,00 €** per gli apprendisti.

Meglio si comprenderà con le esemplificazioni che seguono.

Ipotesi a)

a. 1 Operai-intermedi-impiegati	a.2 Apprendisti
440,00 € - i.v.c corrisposta nel periodo 1.4.2002-30.6.2004=	308,00 € - i.v.c corrisposta nel periodo 1.4.2002-30.6.2004=
VALORE DI UNA - TANTUM EFFETTIVA DA CORRISPONDERE	VALORE DI UNA - TANTUM EFFETTIVA DA CORRISPONDERE
<input type="checkbox"/> 50% di tale importo con le retribuzioni di novembre 2004(*)	<input type="checkbox"/> 50% di tale importo con le retribuzioni di novembre 2004(*)
<input type="checkbox"/> 50% di tale importo con le retribuzioni di maggio 2005	<input type="checkbox"/> 50% di tale importo con le retribuzioni di maggio 2005

(*)In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, in materia di **previdenza complementare**, si è convenuto che in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004 (ovvero della seconda tranches nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di novembre 2004), una quota dell'importo "una tantum" pari a Euro 5,00 sarà destinata, a sostegno della previdenza complementare di settore. **Tale importo rappresenta la quota di iscrizione "una tantum", a carico delle imprese, finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e di gestione dei futuri e auspicati fondi di previdenza complementare.**

Le modalità e i tempi relativi all'adempimento di tale impegno contrattuale saranno oggetto di una futura specifica intesa tra le parti sociali.

Ora, la situazione che si presenta per Operai - Intermedi - Impiegati per aziende associate a CNA che hanno corrisposto la I.V.C. secondo le indicazioni delle OO.AA. è riportata nella tabella che segue.

TABELLA a.1 - UNA - TANTUM PER OPERAI INTERMEDI IMPIEGATI

Livelli	Una - tantum lorda	IVC corrisposta aprile 2002 /30 giugno 2004	Una - tantum netta	Novembre 2004 (*)	Maggio 2005
1	440,00	308,56	131,44	60,72	65,72
2	440,00	287,68	152,32	71,16	76,16
2b	440,00	269,70	170,30	80,15	85,15
3	440,00	258,96	181,04	85,52	90,52
4	440,00	244,18	195,82	92,91	97,91
5	440,00	236,64	203,36	96,68	101,68
6	440,00	224,76	215,24	102,12	107,12

(*) dalla una - tantum di novembre 2004 sono stati tolti 5,00 € per la previdenza complementare.

Per la una - tantum degli apprendisti (ipotesi a.2), è necessario conteggiare i valori categoria per categoria, poichè la I.V.C. è di valore estremamente differenziato e, quindi, la relativa una - tantum risulta diversamente determinata a seconda dei vari periodi di apprendistato.

Ipotesi b)

E' il caso delle aziende che hanno raggiunto **accordi con i dipendenti per corrispondere accenti sui futuri aumenti contrattuali**. In detti casi, dall'una tantum "teorica" si possono sottrarre, in modo forfetario, fino ad un massimo di **340,00 €** per operai, intermedi, impiegati e di **238,00 €** per gli apprendisti, comprensivi anche dell'i.v.c. (ipotesi a.1 a.2).

Gli importi di "una - tantum" vanno commisurati all'anzianità di servizio maturata nel periodo intercorrente **tra il 1 aprile 2002 e il 30 giugno 2004**, considerando come mese intero la frazione dello stesso superiore a 15 giorni di calendario. Ai lavoratori con rapporto **part-time** gli importi di una tantum saranno riconosciuti con criteri di proporzionalità.

L'importo di una tantum attribuito a ciascun lavoratore ne abbia diritto, **non è utile** agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, **né** del trattamento di fine rapporto

Infine, occorre ricordare che in caso di interruzione del rapporto di lavoro nel periodo ricompreso tra il 24 luglio 2004 e il 30 aprile 2005, gli importi di una tantum dovuti ai singoli lavoratori **saranno da liquidare unitamente all'ultima retribuzione utile.**